

soppresso un importante servizio di collegamento con diverse destinazioni sia interregionali che locali;

tali decisioni sono aggravate dall'assenza di investimenti per le necessarie innovazioni e l'acquisto di adeguato materiale rotabile nonché dalla insufficiente destinazione di risorse per le ristrutturazioni;

in relazione alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione della tratta che collega la città capoluogo con la stazione di Paola e della messa in sicurezza della galleria « Santomarco », l'Azienda Trenitalia ha prima annunciato la chiusura di detta tratta per il periodo 12 luglio-31 agosto 2003 e, successivamente, a seguito dell'interessamento delle Amministrazioni comunali di Cosenza e Paola e dell'intervento delle organizzazioni sindacali, tale decisione è stata riconsiderata e rinviando tutto all'autunno prossimo;

le Amministrazioni locali hanno, altresì, sollecitato Trenitalia a rendere note le motivazioni per le quali veniva assunto con urgenza il provvedimento prima richiamato;

nella comunicazione dell'Azienda ferroviaria, infatti, non venivano menzionati i lavori necessari e ciò ha contribuito ad alimentare confusione, preoccupazione ed interrogativi circa i tempi di interruzione del servizio —

quali iniziative intenda assumere presso l'azienda per ripristinare i treni richiamati in premessa la cui soppressione sta provocando enormi disagi all'utenza;

quali sono gli interventi necessari e gli investimenti programmati sulla tratta ferroviaria Cosenza-Paola con particolare riferimento alla galleria « Santomarco » e alla sua messa in sicurezza;

quali interventi sono previsti per il completamento dei lavori di ammodernamento e velocizzazione della tratta ferroviaria Sibari-Cosenza;

se sia a conoscenza di quali investimenti siano previsti per l'ammoderna-

mento del parco macchine (nuovi locomotori, carrozze, eccetera) da destinare alla stazione di Cosenza-Vaglio Lise. (4-06888)

\* \* \*

### INTERNO

#### Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

in seguito alle dimissioni del precedente segretario comunale, con decreto prefettizio n. 1050/96 la dottoressa Daniela Ori assumeva la reggenza per detto ruolo nel comune di Copparo (Ferrara) con decorrenza dal 2 gennaio 1997;

la dottoressa Ori in data 13 settembre 2000, con decreto n. 53, veniva poi nominata dal sindaco, con ratifica della giunta comunale, quale segretario titolare, sulla base della nuova normativa nel frattempo entrata in vigore, che consente per i comuni della classe 1/b in cui è ricompreso il comune una scelta fiduciaria all'interno dell'apposito Albo/regionale (decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in particolare l'articolo 11, commi 4 e 10);

l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali impugnava l'atto di fronte al Tar e avviava un procedimento disciplinare contro la dottoressa Ori che portava alla sua momentanea cancellazione dall'albo dei segretari, a cui faceva però seguito la reinscrizione e la reintegrazione nelle funzioni sulla base di un'ordinanza del 29 dicembre 2000, del giudice del lavoro di Ferrara, provvedimento poi confermato dal tribunale di Ferrara dell'8 maggio 2001, mentre, per di più, un successivo ricorso dell'agenzia presso il Tar del Lazio veniva dichiarato inammissibile per carenza di interesse (sentenza 1472/2002, pubblicata il 25 febbraio 2003) e mentre il difensore civico regionale, pur sollecitato dall'Agenzia, si rifiutava di procedere alla nomina

di un segretario *ad acta* ritenendo la nomina della dottoressa Ori ancora valida ed efficace (comunicazione del 9 giugno 2003, prot. n. 1682);

il direttore generale dell'agenzia nazionale ed altri due funzionari della stessa venivano rinviati a giudizio in data 19 febbraio 2002, dal Gip di Ferrara per rivelazione di segreti d'ufficio, in quanto avrebbero comunicato, illecitamente alcuni atti attinenti al procedimento in questione alle forze politiche di opposizione e alle testate giornalistiche locali;

l'Agenzia, nonostante tale evoluzione di procedimenti in senso chiaro ed univoco, procedeva in data 26 marzo 2003, con provvedimento n. 515 della sezione regionale dell'Emilia-Romagna, a nominare il dottor Fasano Pompeo Petrilli quale segretario reggente;

in seguito alla decisione del sindaco, di impedire l'esecuzione ditale illegittimo provvedimento, anche per non incorrere nelle sanzioni penali conseguenti alla violazione dei provvedimenti del giudice del lavoro e del tribunale, in data 3 giugno 2003, il prefetto di Ferrara diffidava il sindaco a procedere entro dieci giorni all'assunzione in servizio del dottor Petrilli, pena, in mancanza, l'avvio di un procedimento di destituzione ai sensi dell'articolo 142 del testo unico sugli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il sindaco di Copparo ricorreva al Tar Emilia-Romagna contro tale diffida e il Presidente del suddetto Tar con decreto n. 2850 del 2003, sospendeva il termine succitato e la quarta sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in data 7 luglio, confermava tale sospensione e la discussione in camera di consiglio per il 15 luglio 2003;

in data 7 luglio l'agenzia inviava incomprensibilmente il dottor Petrilli, accompagnato da due carabinieri, per insediarsi con la forza nel suo contestato ruolo, iniziativa cui faceva seguito una doverosa denuncia del Sindaco alla procura della Repubblica —

quale sia l'opinione del Ministro e quali iniziative intenda assumere al fine di chiarire come possa accadere che il sindaco di un ente locale come il comune di Copparo, in spregio a principi costituzionali quali la sovranità popolare e l'autogoverno delle comunità locali, possa essere fatto oggetto di un procedimento di rimozione *ex* articolo 142 del testo unico sugli Enti Locali, senza che al medesimo possa essere imputato l'aver commesso alcun reato e in carenza assoluta di qualsivoglia ragione di ordine pubblico, requisiti, questi, che sono imposti dalla norma come indefettibile presupposto per l'adozione del procedimento sanzionatorio in argomento.

(2-00852) « Ottone, Finocchiaro, Montecchi, Sandri, Cabras, Chianale, Bova ».

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

il Ministero ha emanato il provvedimento n. 557/B-9471-101002(4)1 ad oggetto « licenze in materia di anni »;

l'atto reca regole maggiormente restrittive in materia di porto d'armi, in particolare l'obbligo di esibire nuovo certificato medico anche in « costanza » di valido documento (licenza di caccia e porto d'armi,) già coperto da certificazione medico-legale;

quasi tutte le Questure in Italia, stanno provvedendo ad inviare a casa dei cacciatori una lettera in modo scaglionato, al fine di informare i detentori di porto d'armi che entro 30 giorni devono portare alle Questure di competenza il certificato del proprio medico e dell'ASL o di un Medico Militare;

detto certificato deve riconfermare l'idoneità ad avere porto d'armi, sia pur in corso di validità;

in alcuni casi alcune Questure, tra queste quelle di Firenze e Pisa, delega di relazione con i cacciatori e raccolta di certificazione alle associazioni venatorie ed altre strutture private, vedasi armerie;

molti cacciatori non sono iscritti a nessuna associazione venatoria e pertanto questa procedura potrebbe o escludere la pubblicità notizia a favore di alcuni cacciatori o comunque la quasi automatica imposizione di iscrizione ad una qualche associazione venatoria, incidendo con ciò sulla libertà personale degli individui;

comunque la richiesta di un nuovo certificato, che per altro sarebbe solo di mera conferma di precedente certificato, aumenta i costi della gestione di un porto d'armi e licenza, già da oggi molto costosi, fino anche ad una maggiorazione di un 25 per cento, ossia di una media di circa 70/80 euro;

detto provvedimento poco potrebbe incidere sul controllo della « mera detenzione » delle armi, mentre notevolmente ed in senso negativo sulle licenze di caccia in carenza del certificato di convalida si potrebbe avere la qualifica di « porto abusivo di armi » legata a severissime e pregiudizievoli sanzioni penali, ancorché ci sia inconsapevole mancanza di scienza sul provvedimento ministeriale;

siamo nell'imminenza dell'inizio delle attività venatoria e che comunque siamo in un periodo di semi-pausa per ferie estive e quindi di difficile approntamento di pratiche burocratiche —:

se non sia opportuno impartire alle rispettive Questure indicazioni più precise ed uniformi per tutte le province italiane tali da mettere tutti i cittadini detentori di porto d'armi, ma soprattutto i cacciatori, in condizione di adempiere con la giusta tranquillità e nei modi dovuti al provvedimento amministrativo;

se non sia opportuno dilazionare i tempi da 30 giorni a 60 giorni in modo tale da andare fuori dei « collassi amministrativi » feriali. (4-06889)

ASCIERTO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge 16 aprile 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2002, consente di richiamare in servizio fino al 31 dicembre 2002 i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale siano stati giudicati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale;

a seguito di una lettera di richiamo da parte del Comando Generale dell'Arma, si apriva la possibilità, per molti Carabinieri che erano stati valutati idonei dal C.N.S.R. (Centro Nazionale Selezione e Reclutamento) ma non ammessi in ferma volontaria per carenza di posti, di divenire carabiniere effettivo, specificando che il richiamo poteva essere reiterato annualmente;

certi di tale richiamo, e rassicurati dalla garanzia delle indicazioni contenute nella lettera, tali Carabinieri lasciavano i propri lavori, nel desiderio di servire la Patria con l'Alamaro che tanto li gratificava;

tuttavia le loro aspettative venivano deluse da ben due selezioni, in occasione delle quali, nonostante le « illusorie » assicurazioni, non erano ammessi nell'Arma come effettivi, per carenza di posti —:

se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative per garantire ai giovani carabinieri l'opportunità di soddisfare il desiderio di servire la Patria indossando la divisa, e per premiare l'amore per la Nazione e per l'Arma dei Carabinieri, che nonostante le « illusorie » promesse non è vanificato e si mantiene invece sempre vivo nei loro cuori. (4-06891)

CUSUMANO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

dai mezzi di comunicazione si è appreso che, per fronteggiare l'emergenza degli sbarchi clandestini sull'isola di Lampedusa, la Protezione civile avrebbe scelto

un'area in località « Vallone Imbriacole » ove realizzare - con procedure di somma urgenza - un nuovo Centro di permanenza temporanea per clandestini extracomunità di 400 postai;

la suddetta località ricade in area sottoposta ad un articolato regime vincolistico. Infatti, il territorio dell'isola di Lampedusa è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto legge 3297/1923, a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497 del 1939, e ricade quasi interamente nel perimetro del sito di interesse comunitario « Isola di Lampedusa e Lampione », codice ITA040002;

con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 ottobre 2002, è stata istituita l'Area Marina Protetta « isole Pelagie » e l'isola ospita anche una Riserva Naturale istituita dalla regione Sicilia nel 1995;

in particolare, i cosiddetti « Valloni », letti fossili dell'antico reticolo idrografico oggi non più attivo, costituiscono importantissime emergenze geomorfologiche e paesaggistiche dell'isola di Lampedusa e al loro interno si conservano le più significative espressioni della vegetazione e della fauna dell'isola;

nel tratto del « Vallone Imbriacole » ove sarebbe stato localizzato il nuovo CPT, sono tuttora attivi alcuni coltivi, che in un'isola completamente desertificata, dovrebbero costituire preziose testimonianze dell'antico paesaggio agrario completamente scomparso nel resto dell'isola;

per realizzazione del nuovo CPT dovrebbero compiersi imponenti opere di sbancamento dei costoni rocciosi del suddetto Vallone, per lo più finalizzate a consentire l'impianto di strutture mobili, opere che appaiono del tutto ingiustificate in un'isola morfologicamente piatta, che si presenta come un tavolato leggermente inclinato verso sud-est, dove dovrebbe essere difficile individuare aree pianeggianti;

l'effettiva esigenza di migliorare e potenziare l'accoglienza delle migliaia di disperati che giungono sull'isola può e

deve essere affrontata diversamente, privilegiando soluzioni che non appesantiscono il già pesante carico urbanistico - edilizio esistente o che, comunque, producano minore impatto ambientale;

sull'isola esistono già numerose strutture militari in disuso o sottoutilizzate (l'ex base americana che ospitava la desueta Stazione Loran, la a dell'Esercito italiano, le numerose strutture dell'Aeronautica Militare eccetera), che potrebbero essere ristrutturare e riadattate allo scopo;

nessuna forma di coinvolgimento del consiglio comunale e della comunità locale è stato posto in essere;

la costruzione di un nuovo CPT costituisce un segnale che sembrava muoversi in controtendenza rispetto alla priorità necessità di muoversi su piano piano degli accordi unilaterali con i paesi rivieraschi ed in primo luogo la Libia;

Lampedusa ha il diritto a vedere attuate politiche tese a sgravare l'insostenibile peso che il flusso di immigrazione clandestina comporta: il danneggiamento della sua immagine e dunque della sua economia -:

quali procedure tecnico-amministrative siano state attivate per la scelta dell'area e sulla base di quali considerazioni sarebbe stata individuata un'area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, nonché ricadente nel perimetro dei SIC;

quali iniziative di concertazione sociale siano state assunte per il coinvolgimento della comunità locale nella scelta dell'area;

se non ritenga necessario e urgente sospendere le procedure d'urgenza al fine di attivare procedure amministrative ordinarie e processi decisionali che tengano conto delle esigenze di tutela dell'*habitat* prescelto e della condivisione da parte della comunità locale. (4-06893)